

Mechri / Laboratorio di filosofia e cultura

«ABITARE, DISABITARE, SCONFINARE»

LA LIBERTÀ DI RELIGIONE

NELLA GIURISPRUDENZA

DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

(segmenti di un percorso)

PARTE I

a cura di Riccardo Conte

(Componente del Comitato scientifico di Mechri)

Le ragioni di questo argomento

- «La Corte [EDU] ricorda [...] che “come tutelata dall’art. 9 [della Convenzione], la libertà di pensiero, di coscienza e di religione rappresenta uno dei fondamenti di una società democratica [...]. Essa figura, nella sua dimensione religiosa, tra gli elementi più essenziali dell’identità dei credenti e della loro concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti. Si tratta del pluralismo – faticosamente conquistato nel corso dei secoli – consustanziale a tale società” [...]. Questa libertà implica, in particolare, la libertà di aderire o meno ad una religione e la libertà di praticarla o di non praticarla»
- (Cfr. Erlich e Kastro v. Romania, 2020, § 28; Stravropoulos + altri v. Grecia, 2020, § 43; Mushfig Mammadov + altri v. Azerbaïdjan, 2019, § 91; ma v. anche Kokkinakis c. Grecia, 1993, § 31 ; Buscarini ed altri c. San Marino [GC], 1999, § 34; S.A.S. c. Francia [GC] 2014, § 124; Leyla Şahin c. Turchia, 2005 [GC], § 104; Shingara Mann Singh v. Francia, 2007, p. 6)

Amato e Paglia su La Repubblica del 2 aprile 2024

- «Ciò che rivendichiamo è la necessità di un dialogo tra fede e ragione anche perché il mondo della ragione sembra avere perso proprio la ragione, visto che ha perso la capacità di rendere coesa la società ed i creare identità collettive fondate sulla solidarietà umana. Per questo le religioni, tutte le religioni, possono contribuire ad alimentare sul piano dei valori una politica completamente inaridita» (G. Amato).
- «Il fondamentalismo contraddice in radice la dimensione religiosa perché cancella la prospettiva che siamo tutti creature e non padreterni. L'unico creatore è Dio. La perdita della consapevolezza del proprio limite fa salire sulla cattedra tronfi di se stessi, imponendo il proprio credo con la forza a tutti. Se a questa distorsione si aggiunge anche una mancanza di cultura, siamo alle guerre cosiddette di religione. Ma sono di noi stessi. Per questo deve rimanere vivo il dialogo delle diverse fedi tra di loro ed anche con i non credenti: una fede che dialoga mantiene lo spirito critico che le deriva anche dal confronto con la cultura laica. Nessuno può pensare di avere la verità in tasca e imporla con la forza» (V. Paglia)

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

- ART. 9

- **Libertà di pensiero, di coscienza e di religione**

- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico e in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
- 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

- **ART. 2 DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO**

- **Diritto all'istruzione**

- A nessuno può essere interdetto il diritto all'istruzione.
- Lo Stato, nell'attività che svolge nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Precedenti affermazioni normative:

1) La Costituzione italiana (I)

- La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fu firmata a Roma il 4 novembre 1950.
- Ovviamente tali norme non sono né le prime né le ultime ad affermare la libertà di religione.
- La nostra Costituzione fu approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947 e fu promulgata il successivo 27 dicembre e contiene 4 norme fondamentali in materia di libertà religiosa.

Precedenti affermazioni normative: 1) Cost. ital. (II)

- Art. 7

- *«Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. // I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».*

- Art. 8

- *«Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (*). // Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.// I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».*

- (*) Non esiste, dunque, una condizione di reciprocità ...

Precedenti affermazioni normative: 1) Cost. ital. (III)

Art. 19

- *«Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume».*

- ### Art. 20

- *«Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività».*

Precedenti affermazioni: 1) Costituz. ital. (IV)

- Accanto a queste quattro norme, ve ne sono almeno altre due che vengono in rilievo:
- a) l'art. 3, di cui in realtà l'art. 8 appena citato è una specificazione: «*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge*», a cui segue un divieto di discriminazioni secondo alcuni parametri tra cui quello religioso;
- b) l'art. 2, che non contiene alcun riferimento espresso alla religione, ma disponendo che «*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*», non può che riferirsi anche alla dimensione religiosa e alle associazioni (in senso lato) religiose, la cui valenza formativa della personalità, dunque, è riconosciuta.

Precedenti affermazioni: 2) Dichiaraz. Univ. diritti umani (Assemblea gen. Nazioni Unite 10 dicembre 1948)

- Art. 18

- *«Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti».*

- Art. 2

- *«Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione»*

Precedenti affermazioni

3) la dichiaraz. dir. dell'uomo e del cittadino del 26 ago. 1789

- Art. 10
- *Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.*
- **Mirabeau** (22 agosto 1789): «Non vengo qui a predicare la tolleranza. La più illimitata libertà religiosa è per me un diritto tanto sacro che la parola *tolleranza* che tenta di esprimerla mi sembra in qualche modo tirannica essa stessa, perché l'esistenza dell'autorità, che ha il potere di tollerare, attenta alla libertà di pensiero per il fatto stesso che tollera e che pertanto potrebbe non tollerare»

Precedenti affermazioni

4) la Costituzione degli USA (I emendamento 1791)

- **Il Congresso non potrà porre in essere leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per proibirne il libero culto, o per limitare la libertà di parola o di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica e d'inoltrare petizioni al governo per la riparazione di ingiustizie**

Precedenti affermazioni: 5) Statuto albertino

- Art. 1 – La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
- **Ruffini** : «... la tolleranza, che è una mirabile virtù privata, ha nei rapporti pubblici un suono odioso ... La parola tolleranza presuppone l'esistenza di uno Stato confessionalistico, cioè di uno Stato che crede necessario di fare anch'esso, come persona collettiva, professione di un determinato culto ... lo Stato moderno non deve più conoscere *tolleranza*, ma solamente *libertà*: poiché quella suona concessione graziosa dello Stato al cittadino, questa invece diritto del cittadino verso lo Stato» (*La libertà religiosa – Storia dell'idea*, 1901, ora, Milano, 1992, 10)

Precedenti affermazioni: 6) Cost. Francoforte 1849

- § 144. Ogni Tedesco ha la piena libertà di credo e di coscienza. Nessuno è tenuto a manifestare la propria convinzione religiosa.
- § 145. Ogni Tedesco è libero di praticare, privo di limitazioni nell'esercizio comune, nel domicilio e in pubblico, la propria religione. Reati e contravvenzioni commessi nell'esercizio di questa libertà sono punibili secondo la legge.
- § 146. La confessione religiosa non condiziona né limita il godimento dei diritti civili e civici. La stessa non può porre fine ai doveri civici.
- § 147. Ogni società religiosa ordina ed amministra separatamente i suoi affari, ma resta soggetta alle leggi generali dello Stato. Lo Stato non privilegia nessuna società religiosa; inoltre non esiste alcuna chiesa di Stato. È permesso costituire nuove società religiose; non è necessario un riconoscimento della loro confessione da parte dello Stato.
- § 148. Nessuno deve essere costretto a un atto o una celebrazione ecclesiale.
- § 149. La formula di giuramento reciterà d'ora in poi: "che invero Dio mi aiuti".
- § 150. La validità civile del matrimonio dipende soltanto dal compimento dell'atto civile: il matrimonio religioso può aver luogo soltanto dopo il compimento dell'atto civile. La diversità di confessione religiosa non costituisce un impedimento per il matrimonio civile.

Precedenti affermazioni: 7) Costituzione belga 1831

- Art. 14 – La libertà dei culti, quella del loro pubblico esercizio, come anche la libertà di manifestare le proprie opinioni in qualunque materia, sono garentite, salva la repressione dei delitti commessi in occasione dell'uso di queste libertà medesime.
- Art. 15 – Nessuno può essere costretto a concorrere in qualsiasi modo agli atti e alle cerimonie di un culto, né ad osservare i giorni di riposo.
- Art. 16 – Lo Stato non ha il diritto di intervenire né nella nomina né nell'insediamento dei ministri di un culto qualunque; né di proibire a questi di corrispondere coi loro superiori e di pubblicare i loro atti, salva in questo ultimo caso la responsabilità ordinaria in materia di stampa e di pubblicazione. Il matrimonio civile dovrà sempre precedere la benedizione nuziale, salve le eccezioni da stabilirsi dalla legge, se vi abbia luogo.

Precedenti affermazioni: 7a) Cost. di Weimar (1919)

- Art. 135
- Tutti i residenti nel Reich godono di piena libertà di opinione e di coscienza. Il libero esercizio del culto è garantito dalla costituzione ed è posto sotto la protezione dello Stato, senza che perciò siano derogate le leggi generali dello Stato.
- Art. 136
- *I diritti ed i doveri civili e pubblici non sono limitati dall'esercizio della libertà religiosa, né ad esso sono condizionati.* Il godimento dei detti diritti e l'ammissione agli uffici pubblici sono indipendenti dalla confessione religiosa. Nessuno può essere obbligato a rendere manifeste le sue convinzioni religiose. Le autorità possono procedere ad interpellazioni circa l'appartenenza ad una associazione religiosa solo quando ad essa siano collegati diritti o doveri, o quando ciò sia richiesto dalle esigenze di rilevazioni statistiche disposte con legge. Nessuno può essere costretto ad atti o a cerimonie di culto, o alla partecipazione ad esercizi religiosi, o alla prestazione di formule religiose di giuramento.

Precedenti affermazioni: 7b) Cost. di Weimar (1919)

- Art. 137
- Non vi è una religione di Stato. La libertà di associazione religiosa è garantita. L'unione delle associazioni religiose entro il territorio del Reich non è soggetta ad alcuna limitazione. Ogni associazione religiosa ordina e gestisce in modo autonomo i propri interessi, nei limiti delle leggi generali, e conferisce le cariche senza intervento dello Stato o delle autorità locali. La capacità giuridica delle associazioni religiose viene acquistata secondo le disposizioni generali del diritto civile. Le associazioni religiose le quali per il diritto anteriore erano considerate di diritto pubblico rimangono tali. Il medesimo carattere potrà essere riconosciuto, su loro richiesta, ad altre associazioni religiose se esse, in relazione al loro ordinamento ed al numero dei propri membri, offrano garanzia di durata. Le unioni di associazioni religiose di diritto pubblico assumono anch'esse natura pubblica. Le associazioni religiose che possiedono personalità di diritto pubblico sono autorizzate a prelevare imposte sulla base di ruoli, conformemente alle leggi dei Länder. Il trattamento fatto alle associazioni religiose viene esteso a quelle associazioni le quali assumono quale proprio fine il perseguimento in comune di un ideale generale della vita (Weltanschauung). Le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle precedenti norme saranno emesse con leggi dei Länder.

Precedenti affermazioni: 7c) Cost. di Weimar (1919)

- Art. 138
- I contributi statali alle associazioni religiose derivanti dalla legge, dal contratto o da altri titoli giuridici speciali sono affrancati mediante leggi dei Länder, con l'osservanza dei principi generali posti dal Reich. Sono garantiti la proprietà e gli altri diritti delle associazioni ed unioni religiose sui propri istituti, fondazioni ed altri complessi di beni destinati a scopo di culto, istruzione o beneficenza.
- Art. 139
- La legge garantisce la destinazione della domenica e degli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato al riposo ed all'elevamento spirituale.
- Art. 140
- Agli appartenenti alle forze armate deve essere assicurata la libertà dal servizio necessaria per l'adempimento dei loro doveri religiosi.
- Art. 141
- Le associazioni religiose sono autorizzate alle prestazioni religiose che si rendano necessarie per il servizio divino e la cura delle anime presso l'esercito, negli ospedali, nelle case di pena ed in altri pubblici istituti, a condizione che vi procedano con esclusione di ogni forma di costrizione

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (dic. 2000)

- Art. 10

- *«1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. // 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio».*

Perché un discorso in relazione alla CEDU?

- Perché alla Convenzione aderiscono 46 Stati (dal 16 settembre 2022 non ne fa più parte la Federazione Russa) e, dunque, ci offre un panorama europeo variegato.

Religione – definizione – mancanza

- Né il testo dell'art. 9, né la giurisprudenza della Corte definiscono il termine “religione”.
- «Non è possibile discernere in Europa una concezione uniforme del significato della religione nella società; simili concezioni possono variare anche all'interno di un solo paese».
- (Corte EDU, 20 sett. 1994 – Caso Otto-Preminger-Institut v. Austria, §)
- Questa omissione è logica: una tale definizione dovrebbe essere sufficientemente flessibile per comprendere l'intera diversità delle religioni del mondo (grandi e piccole, antiche e nuove, teistiche e non teistiche) e sufficientemente precisa da poter essere applicate ai casi concreti: un compito delicato, arduo, impossibile da realizzare.

Area di copertura dell'art. 9 (1)

- Le religioni che conosciamo da secoli (cristiane, buddiste, induiste, islamiche, giudaiche, taoiste, la religione sikh);
- Le religioni nuove o relativamente nuove (es., la religione aumista, i Testimoni di Jeova, il movimento raeliano, la religione neopagana).
- Krishna (v. caso Russia 23.11.2021)
- Scientology (→ v. casi v. Russia del 5.4.07 e del 2014).
- Si è escluso che coprisse l'attività dell'associazione «pastafarismo»

Area di copertura dell'art. 9 (2)

- «Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione si applica alle opinioni che raggiungono un sufficiente grado di forza, serietà, coerenza e importanza».
- Fermo restando che «il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato è incompatibile con qualsiasi potere di apprezzamento da parte sua sulla legittimità delle credenze religiose o sul modo in cui queste vengono espresse».
- (Corte EDU, sez. IV, 15 gen. 2013, caso Eweida ed altri v. UK, § 81; Id., GC, 26 apr. 2016, caso Izzettin Dogan v. Turchia, § 68)

Religioni neo pagane

- «Gli dèi falsi e bugiardi»? (Dante, *Inferno*, I, v. 72)
- Il caso della Romuva, antica religione pagana baltica, non fu riconosciuta dal Parlamento lituano, nonostante il diverso avviso del Governo. Non era discussa la natura religiosa dell'associazione. **Il rifiuto fu dettato sulla base di accuse di legami col Cremlino (non provate) e su preoccupazioni relative a ipotetici conflitti con la Chiesa cattolica, essendo i lituani in maggioranza cattolici.** Tesi respinta, anche sul presupposto del principio di laicità che vige nel diritto lituano (Corte EDU, 8 giu. 2021, Romuva v. Lituania)
- → **V. Chiesa metropolitana di Bessarabia v. Moldavia** [v. slides 28-31] e poi **v. sulla religione di maggioranza** [v. slides 48,89 e 95].

Pastafarinismo (1)

- Il pastafarinismo (in inglese Flying Spaghetti Monsterism o Pastafarianism) è un movimento fondato nel 2005 da Bobby Henderson, un laureato in fisica presso l'Oregon State University, per protestare contro la decisione del consiglio per l'istruzione del Kansas d'insegnare il creazionismo nei corsi di scienze come alternativa alla teoria dell'evoluzione.
- Alcuni dei suoi adepti hanno chiesto di poter mettere su documenti di identità o patenti di guida foto in cui sono riprodotti con uno scolapasta in testa.

Pastafarinismo: la decisione della CEDU del 2 dic. 2021 (2)

- La Corte europea, adita da una pastafariniana, a cui nei Paesi Bassi era stato rifiutato di poter mettere una simile fotografia su un documento di identità (*) ed era risultata soccombente nei processi intentati contro tale rifiuto e che, pertanto, aveva ritenuto fosse stata lesa la sua libertà di religione, ha rigettato il ricorso. La Corte, tenendo conto in particolare degli obiettivi per i quali il movimento Pastafarinismo è stato fondato, ha ritenuto che esso non costituisca una “religione” né una “credenza” ai sensi dell’articolo 9.
- (*) Orientamenti diversi sono segnalati in Austria, Rep. Ceca. In Nuova Zelanda la Chiesa pastafariana è stata autorizzata a celebrare matrimoni.

Ateismo

- La portata dell'art. 9 tutela sia le opinioni e le convinzioni religiose che quelle non religiose
- ← v. slides n. 2
- [cfr. Corte cost., 10 ottobre 1979, n. 117 secondo cui la libertà di coscienza dei non credenti rientra nella più ampia libertà in materia religiosa garantita dall'art. 19 Cost.].

Limiti all'ammissibilità di autorizzazioni preventive (1)

- Gli Stati hanno il potere di controllare se un movimento o un'associazione persegue, a scopi presumibilmente religiosi, attività dannose per la popolazione (Corte EDU, 26 sett. 1996, caso Manoussakis ed altri v. Grecia, § 40). Essi hanno un certo margine di apprezzamento per giudicarne l'esistenza e la portata della necessità dell'interferenza, fermo restando il controllo europeo, che riguarda sia la legge sia le decisioni che la applicano. Il compito della Corte è quello di verificare se le misure adottate a livello nazionale sono giustificate in linea di principio e proporzionate, tenendo conto della necessità di mantenere un reale pluralismo religioso, inerente alla nozione di società democratica e del rispetto dei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 9 (*ibid.*, § 44)

Limiti all'ammissibilità di autorizzazioni preventive (2)

- Costituisce una violazione della libertà religiosa procedere penalmente contro soggetti (Testimoni di Geova) che hanno aperto una casa di preghiera in assenza dell'autorizzazione del vescovo della Chiesa ortodossa e del ministro dell'educazione nazionale e dei Culti, secondo una chiara volontà ostruzionistica.
- (Corte EDU, 26 sett. 1996, caso Manoussakis ed altri v. Grecia, § 51)

Chiesa metropolitana di Bessarabia v. Moldavia (1)

- Nel potere di regolamentazione e nei suoi rapporti con le diverse religioni lo Stato ha un dovere di neutralità ed imparzialità, per il rispetto del pluralismo e della democrazia. Lo Stato non deve bloccare le cause di tensione eliminando il pluralismo, ma deve assicurare la tolleranza tra i gruppi (§ 116). Lo Stato, inoltre, non ha il compito di apprezzare o valutare la legittimità delle credenze religiose o delle modalità di espressione. Costituiscono un attentato alla libertà religiosa misure che favoriscano o svantaggino una comunità.

Chiesa metropolitana di Bessarabia v. Moldavia (2)

- «Il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato [...] è incompatibile con qualsiasi potere di apprezzamento da parte [...] [di quest'ultimo] riguardo alla legittimità delle credenze religiose, e [...] [gli] impone [...] di garantire che i gruppi opposti tra loro, anche se provengono dallo stesso gruppo, si tollerino a vicenda. Nel caso di specie, la Corte ritiene che, considerando che la Chiesa ricorrente non rappresentava una nuova religione, nel subordinarne il riconoscimento alla volontà di un'autorità ecclesiastica riconosciuta, la Chiesa metropolitana di Moldavia, il Governo sia venuto meno al suo dovere di neutralità e imparzialità».
- (Corte EDU, 27 mar. 2002, *Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova*, § 123)

Caso Izzettin Dogan v. Turchia (2016)

- Rinvio → slides 43-51

Contenuto della libertà di religione (1)

- La libertà di religione comprende la libertà di manifestare il proprio credo individualmente e in privato, ma anche di praticarlo pubblicamente e con altri.
- Una convinzione religiosa può manifestarsi attraverso il culto, l'insegnamento, le pratiche e lo svolgimento di riti.
- La testimonianza, nelle parole e nei fatti, è legata a convinzioni religiose.
- (Corte EDU, sez. IV, 15 gen. 2013, caso Eweida ed altri v. UK, § 80;
- Id., Stravropoulos + altri v. Grecia, 2020, § 43; Id., Erlich e Castro v. Romania, 2020, § 29)

Contenuto della libertà di religione (2): inammissibilità rifiuto di contatto con sacerdote

- Corte EDU 23 feb. 2016 . Caso Mozer v. Russia
- La Russia è stata condannata per varie violazioni dei diritti umani [3 (divieto tortura), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 (libertà di religione), 13 (diritto ad un ricorso effettivo a tutela dei propri diritti convenzionali)].
- Per quanto qui ci riguarda, la Corte ricorda (al § 197) che «il rifiuto delle autorità di permettere a un detenuto di incontrare un prete costituisce un'ingerenza nell'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9».
- La Corte specifica che nulla è stato dedotto per dimostrare che vi fossero dei motivi legittimi per tale rifiuto.

Contenuto della libertà di religione (2): inammissibilità di sanzione per preghiera “fuori orario”

- Viola il disposto dell’art. 9 Conv. L’erogazione di una sanzione disciplinare per un detenuto per aver pregato in orari notturni, in violazione della norma regolamentare per cui non avrebbe dovuto alzarsi di notte dal letto nella sua cella.
- (Corte EDU 12 maggio 2020 caso Korostelev c. Russia)

Contenuto della libertà di religione (3): il culto collettivo in carcere (a)

- «[Gli]atti di culto dell'Islam, come la preghiera individuale o in comunità con altri, comprese le preghiere del venerdì ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 9» (Corte EDU, 14 giu. 2022, caso **Abdullah YALÇIN v. Turchia**, § 24). «L'art. 9 non tutela ogni atto motivato o ispirato da una religione o credo e non sempre ne garantisce il diritto comportarsi nella sfera pubblica in un modo dettato dalla propria religione o dalle proprie convinzioni» (...). Tuttavia, «come **regola generale**, un atto che è ispirato, motivato o influenzato da una religione o credenze, per poter essere considerato una sua “manifestazione” ai sensi dell'art. 9, **dev'essere intimamente legato alla religione o alle credenze in questione**. Un esempio potrebbe essere un atto di culto o devozione che fa parte della pratica di una religione o di un credo in una forma generalmente riconosciuta» (§ 26). E «se non è compito della Corte valutare la legittimità delle rivendicazioni religiose o mettere in discussione la validità o i relativi meriti dell'interpretazione particolari aspetti di credenze o pratiche»; nondimeno ciò non impedisce alla Corte di fare accertamenti sulla genuinità e sincerità delle affermazioni religiose del richiedente (§ 27). Nella fattispecie, la Corte dà atto che «è pacifico che le preghiere congregazionali del venerdì sono uno dei precetti dell'Islam» e che non si rileva alcun elemento che possa indurre a dubitare che la volontà del ricorrente di offrirle non sia «genuino, ragionevole e sufficientemente connesso al suo diritto a manifestare la propria religione ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione» [né lo Stato convenuto aveva allegato elementi in senso opposto].

Contenuto della libertà di religione (3): il culto collettivo in carcere (b)

- Decisione diversa nel caso Indelicato v. Italia del 6 luglio 2000, in cui si trattava di un detenuto recluso ai sensi dell'art. 41 bis.
- «La Corte osserva che, per ragioni di sicurezza, la possibilità per i detenuti soggetti al regime del 41bis di uscire dalle celle e avere contatti con gli altri detenuti è limitata; ritiene, tuttavia, che, avendo avuto la possibilità di seguire il ricorrente la messa dalla sua cella, non gli fu tolta la possibilità di praticare la sua religione. D'altronde, il ricorrente non ha né affermato né dimostrato di aver mai chiesto di vedere un cappellano e che le sue richieste siano state rifiutate. In queste circostanze, la Corte ritiene che l'ingerenza nel diritto del ricorrente a manifestare la propria religione era previsto dalla legge e necessario in una società democratica a difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché a tutela dei diritti e delle libertà di altri, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Convenzione» .
- Conf. Natoli v. Italia del 18 maggio 1998

Contenuto della libertà di religione (4): religione ed alimenti (a)

- La richiesta di seguire una dieta vegetariana può essere motivata o ispirata da una religione (buddismo) e non è irragionevole. Di conseguenza, il rifiuto delle autorità penitenziarie di fornire al detenuto un tale regime rientra nell'area di tutela coperta dall'art. 9.
 - Corte EDU, 2010 Jakòbski v. Polonia
- [Nella fattispecie la Corte ha tenuto conto che la richiesta non avrebbe comportato costi finanziari per l'amministrazione penitenziaria, né che una dieta vegetariana avrebbe causato un'interruzione del funzionamento del carcere o una riduzione della qualità dei pasti serviti agli altri detenuti. Ha tenuto, inoltre, in conto secondo i termini della Raccomandazione del Comitato dei Ministri sulle regole penitenziarie europee, i detenuti devono beneficiare di una dieta che tenga conto della loro religione]

Contenuto della libertà di religione (4): religione ed alimenti (b)

- Non si è ritenuta esservi violazione della libertà religiosa nel caso Erlich e Kastro c. Romania (sett. 2020) in un caso in cui lo Stato aveva adottato varie misure per garantire ai due detenuti vivande conformi ai precetti giudaici (potevano ricevere pasti dall'esterno, erano stati messi spazi a disposizione per cucinare, era stato previsto – da un Tribunale – anche il diritto ad un'azione giudiziaria per il rimborso di spese che l'amm.ne penitenziaria non avesse potuto o ritenuto di anticipare – azione mai intentata)

Contenuto della libertà di religione (4): l'obiezione di coscienza (1)

- L'obiezione di coscienza al servizio militare è stato riconosciuto dalla Corte EDU come rientrante nell'area della libertà religiosa solo a partire dalla sentenza del 7 luglio 2011 della Grande Camera (caso Bayatyan v. Armenia), quando la Corte prende atto che la maggior parte degli Stati l'aveva riconosciuta, così come la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (art. 10, comma 2: «Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio»). Pertanto, anche se l'art.9 non menziona espressamente il diritto all'obiezione di coscienza, la Corte ha ritenuto che l'opposizione al servizio militare, quando esso è motivato da un grave ed insormontabile conflitto tra l'obbligo di prestare servizio l'esercito e la coscienza di una persona o le sue convinzioni sincere e profonde, di carattere religioso o di altro tipo, costituisce una convinzione di grado elevato forza, serietà, coerenza e importanza sufficienti , che rientra nell'area di tutela del predetto art. 9.

Contenuto della libertà di religione (4): l'obiezione di coscienza (2)

- E' necessaria l'imparzialità delle commissioni preposte al riconoscimento (v. caso **Papavilakis v. Grecia** del 15 sett. 2016).

Obiezione di coscienza al servizio militare per motivi religiosi - Condanna penale – Esclusione dal pubblico impiego – Violazione della libertà di religione – Sussiste (Corte Edu, 6 apr. 2000 – Caso Thlimmenos v. Grecia)

- § 47. La Corte ritiene che, in linea di principio, gli Stati abbiano un legittimo interesse ad escludere alcuni delinquenti dalla professione di contabile. Tuttavia, ritiene anche che, a differenza delle condanne per altri reati gravi, una condanna conseguente al rifiuto di indossare l'uniforme per motivi religiosi o filosofici non denota alcuna disonestà o turpitudine morale idonea a diminuire le capacità dell'interessato all'esercizio di tale professione. L'esclusione del ricorrente per il motivo che non possedeva le qualifiche richieste non era quindi giustificata. La Corte prende atto dell'argomentazione del Governo secondo cui le persone che rifiutano di servire il proprio paese devono essere punite di conseguenza. Tuttavia, rileva anche che il ricorrente ha scontato una pena detentiva per aver rifiutato di indossare l'uniforme. In tali circostanze, la Corte ritiene che imporre un'altra sanzione alla persona interessata era sproporzionato. Ne consegue che l'esclusione del ricorrente dalla professione di esperto contabile non perseguiva uno scopo legittimo. Pertanto, la Corte ritiene che il rifiuto di trattare il ricorrente diversamente dalle altre persone condannate per un reato non aveva alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole.// 48. Certamente, secondo la legge, le autorità non avevano altra scelta che rifiutare di nominare il ricorrente in qualità di esperto contabile. Tuttavia, contrariamente a quanto il rappresentante del Governo ha sembrato affermare in udienza, tale obbligo non consente allo Stato convenuto di declinare ogni responsabilità ai sensi della Convenzione. La Corte non ha mai escluso che un testo legislativo possa violare direttamente la Convenzione (...). Nel caso di specie, essa ritiene che sia lo Stato il quale, adottando la normativa in materia senza introdurre adeguate eccezioni alla regola di esclusione dall'esercizio della professione di esperto contabile per aver commesso un reato, ha violato il diritto del ricorrente di non essere discriminato del suo diritto ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione

Contenuto della libertà di religione(5):

il diritto al luogo di culto

Il caso Izzettin Dogan + altri v. Turchia (Cedu, 26 apr- 2016) (1)

- Un caso analogo a quello della Chiesa metropolitana di Bessarabia v. Moldavia (espressamente richiamato nella sent. in oggetto al § 94) si è avuto in Turchia in relazione al **culto della comunità alevita**. L'alevismo è una corrente dell'Islam di derivazione sciita duodecimana. La teologia alevita moderna è stata profondamente influenzata dall'umanesimo e dall'universalismo. A partire dal XX secolo in Turchia gli aleviti si sono rivelati tra i principali sostenitori del secolarismo secondo il modello kemalista e della sinistra politica, il che ha spesso generato tensioni con i locali militanti islamisti sunniti e nazionalisti turchi di estrema destra. Importanti aspetti dottrinari dell'alevismo sono: a) l'amore e rispetto per tutti; b) tolleranza nei confronti delle altre religioni ed etnie; c) rispetto per i lavoratori; d) uguaglianza fra uomini e donne, che pregano fianco a fianco. È praticata la monogamia.

Il caso Dogan + altri v. Turchia (Cedu, 26 apr- 2016) (2)

- La questione Dogan + altri v. Turchia ha origine dal diniego delle autorità turche a riconoscere agli aleviti dei luoghi di culto. La Corte ricorda che in Turchia avevano tal riconoscimento solo le moschee, le chiese e le sinagoghe e che «la qualificazione come luogo di culto comporta alcune importanti conseguenze sul piano giuridico: innanzitutto i luoghi di culto sono esenti da numerose imposte. Inoltre, i costi dell'energia elettrica sono coperti da un fondo D.A.R. [Direz. affari religiosi]. Infine, nella redazione di un piano urbanistico, le sedi devono essere riservate ai luoghi di culto, la cui realizzazione è però sottoposta a determinate condizioni.

Il caso Dogan + altri v. Turchia (Cedu, 26 apr- 2016) (3)

- «Di fatto il rifiuto opposto dalle autorità turche, in gran parte [...] [si basa], essenzialmente, nel non riconoscimento del carattere religioso della fede alevitica, che è il risultato di una valutazione della [...] confessione. Secondo le autorità nazionale, la fede alevita, assimilata ad un “ordine sufi”, non è che un’interpretazione e una pratica sufi dell'Islam. In pratica, [...], a questa valutazione consegue la negazione della natura culturale delle pratiche religiose degli aleviti e la privazione di tutela giuridica i luoghi (cemevi) e ministri (dede) della religione alevita» [Cedu, § 92].

Il caso Dogan + altri v. Turchia (Cedu, 26 apr- 2016) (4)

- «106. In una società democratica, dove più religioni convivono all'interno di una stessa popolazione, può rivelarsi necessario coniugare la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo con limitazioni atte a conciliare gli interessi dei diversi gruppi e ad assicurare il rispetto delle convinzioni di tutti (...). Ciò deriva sia dal § 2 dell'art. 9 sia dagli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell'art. 1 della Conv. di riconoscere i diritti e le libertà enunciati nella [...] [stessa] a chiunque sia soggetto alla sua giurisdizione.»

Il caso Dogan + altri v. Turchia (Cedu, 26 apr- 2016) (5)

- «107. La Corte ha spesso sottolineato il ruolo dello Stato come organizzatore neutrale e imparziale dell'esercizio delle varie religioni, culti e credenze, e ha indicato che tale ruolo contribuisce a garantire l'ordine pubblico, la pace religiosa e la tolleranza in una società democratica [...]. [...] quando si tratta di opinioni che raggiungono un sufficiente grado di forza, serietà, coerenza e importanza (...), il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato esclude qualsiasi valutazione da parte sua sulla legittimità delle credenze religiose o sulle modalità di espressione delle stesse (...). Le convinzioni religiose e filosofiche riguardano infatti l'atteggiamento degli individui verso il divino (...), in cui anche le percezioni soggettive possono avere importanza, dato che le religioni costituiscono un vastissimo insieme dogmatico e morale che ha o può avere risposte a qualsiasi domanda filosofica, cosmologica o etica».

Il caso Dogan + altri v. Turchia (Cedu, 26 apr- 2016) (6)

- Ancora la Corte precisa (§ 109) che «pluralismo, tolleranza e spirito di apertura caratterizzano una “società democratica”. Sebbene talvolta sia necessario subordinare gli interessi dei singoli a quelli di un gruppo, la democrazia non si riduce alla costante supremazia dell’opinione della maggioranza, ma richiede un equilibrio che garantisca un trattamento equo degli individui appartenenti a minoranze e che eviti qualsiasi abuso di diritti. una posizione dominante (...). Il pluralismo si basa anche sul riconoscimento e sul rispetto genuini della diversità e delle dinamiche delle tradizioni culturali, delle identità etniche e culturali, delle credenze religiose e delle idee e dei concetti artistici, letterari e socioeconomici. L’interazione armoniosa tra persone e gruppi con identità diverse è essenziale per la coesione sociale (...). Il rispetto della diversità religiosa rappresenta certamente una delle sfide più importanti oggi, motivo per cui le autorità devono percepire la diversità religiosa non come una minaccia ma come una risorsa (...). »

Il caso Dogan + altri v. Turchia (Cedu, 26 apr- 2016) (7)

- « [...]il diritto all'esistenza autonoma per una comunità religiosa è al centro stesso delle garanzie dell'art. 9 della Conv. e se l'organizzazione della vita della comunità non fosse protetta da questa disposizione, tutti gli altri aspetti della libertà di religione dell'individuo sarebbero indeboliti (...). A questo proposito, l'appartenenza confessionale ad una comunità religiosa è determinata esclusivamente dalle supreme autorità spirituali di tale comunità, e non dallo Stato (...). Solo le ragioni più serie e pressanti [*impérieuses // compelling reasons*] possono eventualmente giustificare l'intervento dello Stato in questa materia».

Il caso Dogan + altri v. Turchia (Cedu, 26 apr- 2016) (8)

- «111. Nelle loro attività, le comunità religiose obbediscono a regole che i loro adepti spesso considerano di origine divina. Le cerimonie religiose hanno significato e valore sacro per i fedeli quando sono celebrate dai ministri di culto a ciò autorizzati [...]. L'identificazione specifica di questi soggetti [*La personnalité de ces derniers // The personality of the religious ministers*], così come lo *status* dei loro luoghi di culto, sono indubbiamente importanti per ogni membro attivo della comunità, e la loro partecipazione alla vita di questa comunità è quindi una manifestazione particolare della loro religione che gode in sé della tutela dell'articolo 9 della Convenzione (...)

Il caso Dogan + altri v. Turchia (Cedu, 26 apr- 2016) (9)

- Analogamente non spetta allo Stato stabilire che cosa sia un culto (§ 114), dando una definizione restrittiva che escluda una forma non tradizionale e minoritaria dalla protezione giuridica, altrimenti sarebbe violato il principio di neutralità ed imparzialità (§ 124). A tale proposito, la Corte nel § 133 specificherà che «il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato [esclude] qualsiasi valutazione da parte dello Stato sulla legittimità delle credenze religiose o sulle modalità di espressione delle stesse (...). Infatti, (...), il diritto sancito da tale disposizione si rivelerebbe eminentemente teorico e illusorio se la libertà concessa agli Stati permettesse loro di dare alla nozione di religione una definizione restrittiva al punto da privare la tutela giuridica di una forma di religione non tradizionale e minoritaria, come la fede alevita».

Contenuto della libertà di religione (6): i diritti negativi (a)

- «[...] L'art. 9 della Convenzione protegge anche i diritti negativi, inclusa la libertà di non aderire ad una religione e quello di non praticarla (...). A questo proposito, ... [la Corte] ha precisato che il diritto di manifestare la propria religione o il proprio credo comporta anche un aspetto negativo, cioè il diritto dell'individuo a non essere obbligato a manifestare la propria religione o le proprie convinzioni e non essere obbligato ad agire in modo tale che si possa desumere che ha – o non ha – determinate convinzioni. [...] Le autorità statali non hanno il diritto d'intervenire nell'ambito della libertà di coscienza dell'individuo ricercando le sue convinzioni religiose o di obbligarlo a manifestare le sue credenze riguardanti la divinità» .
- [Stravropoulos + altri v. Grecia, 2020, § 44 in una fattispecie relativa ad una risalente prassi amministrativa – nemmeno prevista dalla legge – per cui dall'atto di nascita si poteva risalire se un bambino era stato o no battezzato]

Contenuto della libertà di religione (6): i diritti negativi (b)

- Corte EDU (GC) 18 feb. 1999
- **Buscarini ed altri v. San Marino**
- E' il caso dell'imposizione del giuramento di fedeltà alla Repubblica da parte di deputati *su testi sacri*. E' stato dichiarato illegittimo: «... il fatto di aver imposto ai ricorrenti il giuramento sui Vangeli equivale tuttavia all'obbligo per due rappresentanti eletti dal popolo di giurare fedeltà [*faire allégeance* (*)] ad una determinata religione, il che non è compatibile con l'art. 9 della Convenzione».
- (*) *giurare* [manifestare] *fedeltà*; ma il termine può indicare sottomissione ed usato anche in riferimento a forme di «vassallaggio»

- Corte Edu, 19 dic. 2018, caso Molla Sali v. Grecia
- Affronta il problema dell'applicazione di un beneficio riconosciuto ad una minoranza religiosa (nella specie, i musulmani della Tracia) di applicazione della *charia* nei rapporti familiari e successori anche a chi pur essendo originariamente di religione musulmana non voglia godere di quel privilegio e voglia applicare il diritto civile ordinaria.

Contenuto della libertà di religione (6): i diritti negativi (c2)

- «Lo Stato non può assumere il ruolo di garante dell'identità minoritaria di un gruppo specifico della popolazione a detrimento del diritto dei membri di questo gruppo di scegliere di non appartenere a questo gruppo o di non seguire le pratiche religiose di questo» (§ 156) «Rifiutare ai membri d'una minoranza religiosa il diritto di optare volontariamente per il diritto comune e di goderne non soltanto porta [*aboutir*] a un trattamento discriminatorio, ma costituisce anche una violazione [*atteinte*] di un diritto d'importanza capitale nell'ambito della protezione delle minoranze, cioè il diritto ad una libera identificazione. L'aspetto negativo, cioè il diritto di scegliere di non essere trattato come una persona appartenente ad una minoranza [...] è perfettamente libero ... E dev'essere rispettato tanto dagli altri membri della minoranza quanto dallo Stato»
 - (Corte Edu, 19 dic. 2018, caso Molla Sali v. Grecia)

I limiti alla libertà di religione (7a)

- La manifestazione da parte di una persona delle proprie convinzioni religiose può avere conseguenze per gli altri. Gli estensori della Convenzione hanno per ciò previsto delle riserve alla libertà di religione, sancite dal 2° comma dell'art. 9.
- Quest'ultimo prevede che ogni restrizione alla libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo deve essere prevista dalla legge ed essere necessaria, in una società democratica, per il perseguimento dei fini legittimi ivi indicati.
- (Corte EDU, sez. IV, 15 gen. 2013, caso Eweida ed altri v. UK, § 80)

I limiti alla libertà di religione (7b)

- 1) Devono essere previsti dalla legge
- 2) Devono costituire misure necessarie, in una società democratica, per:
 - - la sicurezza pubblica;
 - - la protezione dell'ordine;
 - - la protezione della salute;
 - - la protezione della morale pubblica;
 - - la protezione dei diritti e delle libertà di altri.

I limiti alla libertà di religione (c)

- La previsione di un limite da parte della legge e il perseguimento di un fine legittimo non sono sufficienti. Occorre aver riguardo alla necessità del limite in una società democratica.

I limiti alla libertà di religione (7d)

- «[...]», l'articolo 9 non protegge qualsiasi atto motivato o ispirato da una religione o convinzione (cfr. Leyla Şahin, § 105). Inoltre, non garantisce sempre il diritto di comportarsi nel modo dettato da una convinzione religiosa e non conferisce agli individui che agiscono in tal modo il diritto di sottrarsi a norme che si sono rivelate giustificate (Leyla Şahin, § 121).
- [Corte EDU, 13 nov. 2008, Mann Singh v. Francia, p. 7 – foto patente con turbante →]

I limiti alla libertà di religione (7e)

- «La Corte ricorda che la Commissione, investita da un ricorrente sikh che criticava la sua condanna per infrazioni all'obbligo fatto ai conducenti di motociclette di portare un casco di protezione, aveva considerato che il portare obbligatoriamente un casco di protezione era una misura necessaria per i motociclisti, e che l'ingerenza nell'esercizio del diritto alla libertà di religione era giustificata per la tutela della salute dell'interessato [X c. Regno Unito (n. 7992/77, decisione della Commissione del 12 luglio 1978, Decisioni e Rapporti (DR) 14, p. 234-235].

I limiti alla libertà di religione (7f)

- La Corte ricorda anche che l'obbligo fatto ad uno studente di confessione musulmana di presentare una foto d'identità a “testa nuda” ai fini della consegna di un diploma universitario [cfr., in particolare, Karaduman c. Turchia, n. 16278/90, decisione della Commissione del 3 mag. 1993, Decisioni e Rapporti (DR) 74, p. 93; Araç c. Turchia (dec.), no 9907/02, 19 dicembre 2006], come anche l'obbligo fatto ad una persona di rimuovere il suo turbante o il suo velo in occasione dei controlli di sicurezza agli aeroporti o in un recinto consolare [Phull c. Francia (dec.), no 35753/03, CEDU 2005-I, ed El Morsli c. Francia (dec.), no 15585/6 marzo 2008] non costituisce un danno all'esercizio del diritto alla libertà di religione.

I limiti alla libertà di religione (7g)

- La Corte giunge ad una conclusione simile nel caso *Mann Singh v. Francia*. Rileva che la foto d'identità con la “testa nuda”, affissa sulla patente di guida, è necessaria alle autorità incaricate della sicurezza pubblica e della protezione dell'ordine pubblico, in particolare nel quadro di controlli effettuati in relazione alle disposizioni del codice stradale, per identificare il conducente accertarsi del suo diritto di condurre il veicolo interessato. Tali controlli sono necessari alla sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 9 § 2 della Convenzione. La Corte sottolinea, a questo proposito, che la regolamentazione contestata si è mostrata più esigente in materia a causa dell'aumento dei rischi di frode e di falsificazione delle patenti di guida. D'altra parte, le modalità di attuazione di tali controlli entrano nel margine di apprezzamento dello Stato convenuto, e ciò tanto più che l'obbligo di rimuovere il proprio turbante a tale scopo o, inizialmente, per far ratificare la patente di guida, è una misura specifica.

- Caso relativo al rispetto delle festività religiose (ebraiche). L'avv. Sessa (italiano di religione ebraica) difendeva il querelante in un proc. pen. contro delle banche. In un'udienza del giu.2005 nella fase delle indagini preliminari in cui si doveva discutere dell'ammissione di un mezzo istruttorio (c.d. incidente probatorio), il sostituto del Giudice dispose un rinvio e propose due date del mese di ottobre. L'avv. Sessa fece presente che in quelle date non sarebbe potuto essere presente, poiché coincidevano con due feste religiose giudaiche (Yom Kippour e Succot). Il sostituto del GIP ignorò la richiesta e fissò la data del 13 ott. 2005.

I limiti alla libertà di religione (8b): il caso Sessa v. Italia

- L'avv. Sessa presentò subito una richiesta al GIP titolare del procedimento, che fu ignorata. All'udienza del 13 ott. 2005 il GIP, assente l'avv. Sessa, chiese alle altre parti quali fossero le loro posizioni sull'istanza di rinvio. Il P.M. si oppose, mentre aderì l'avvocato di altro querelante. Il GIP rigettò l'istanza, rilevando che per l'incombente oggetto dell'udienza, ex art. 401 c.p.p. era necessaria solo la presenza del P.M. e del difensore dell'imputato [rilievo inesatto: la legge dispone all'udienza «Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa»]; rilevava, inoltre, che l'impedimento di un difensore della parte querelante non comportava per legge la necessità di un rinvio dell'udienza, che, per il carico di lavoro dell'ufficio sarebbe stato di alcuni mesi, in contrasto col principio dell'espletamento del processo in un tempo ragionevole, e avrebbe invece comportato un dispendio di notifiche a tutti i numerosi soggetti che dovevano essere avvertiti. La vicenda portò ad una denuncia contro il Giudice per violazione del diritto dell'avv. Sessa di esercitare liberamente il culto giudaico e a motivo di discriminazione religiosa.

I limiti alla libertà di religione (8c): il caso Sessa v. Italia

- Art. 4 della L. 8 marzo 1989, n. 101: «1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato. // 2. *Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile, sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.* // 3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.// 4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne».
- L'art. 5 per cui le disposizioni dell'art. 4 si applicano anche ad altre festività religiose tra cui lo Yom Kippur e il Succot

I limiti alla libertà di religione (8d): il caso Sessa v. Italia

- Nella sent. con cui ha ritenuto insussistente la violazione della libertà religiosa (4 voti contro 3!), la Corte EDU, pur ribadendo che l'art. 9 Conv. tutela l'esercizio del culto, ricorda che esso «tuttavia, non tutela qualsiasi atto motivato o ispirato da una religione o da un credo» (§ 34) [richiama sul punto due suoi precedenti : Kalaç v. Turchia (prepensionamento di un magistrato militare che non rispettava il principio di laicità della repubblica su cui v. *infra*) e, Kosteski v. Macedonia (sanzione pecuniaria ad un dipendente che si assentò dal posto di lavoro per partecipare a festa musulmana, senza, peraltro, giustificare il motivo): il che mi sembra “improprio”, anche laddove si precisa che, nelle suddette cause, essa ha «ritenuto che le misure adottate nei confronti dei ricorrenti da parte delle autorità non fossero motivate dalle convinzioni religiose dei primi, bensì fossero giustificate dagli specifici obblighi contrattuali che vincolavano gli interessati ai rispettivi datori di lavoro»].

I limiti alla libertà di religione (8e): il caso Sessa v. Italia

- «35. Così, sfuggono alla tutela dell'art. 9 la revoca di un agente del servizio pubblico per non avere rispettato gli orari di lavoro a causa del divieto imposto ai membri della Chiesa avventista del settimo giorno, alla quale apparteneva, di lavorare il venerdì dopo il tramonto (Konttinen c. Finlandia, n. 24949/94, dec. 3 dicembre 1996, Decisioni e rapporti (DR) 87, p. 69) o il pensionamento d'ufficio per motivi disciplinari di un militare con opinioni integraliste [Kalaç, succitata; si veda anche Stedman c. Regno Unito (dec.), n. 29107/95, decisione della Commissione del 9 aprile 1997, DR 89, p. 104, riguardante il licenziamento di una dipendente da parte di una datore di lavoro del settore privato in seguito al rifiuto dell'interessata di lavorare la domenica]. Nelle suddette cause, la Commissione e la Corte hanno ritenuto che le misure adottate nei confronti dei ricorrenti da parte delle autorità non fossero motivate dalle convinzioni religiose dei primi, bensì fossero giustificate dagli specifici obblighi contrattuali che vincolavano gli interessati ai rispettivi datori di lavoro.»

I limiti alla libertà di religione (8f): il caso Sessa v. Italia

- «36. Nel caso di specie, la Corte osserva che il giudice per le indagini preliminari decise di non accogliere la richiesta del ricorrente di rinvio dell'udienza sulla base delle disposizioni del cod. di proc. pen. ai sensi delle quali solo l'assenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato giustifica il rinvio dell'udienza dedicata all'incidente probatorio, non essendo invece necessaria la presenza del legale di parte civile.
- 37. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Corte non è convinta che la fissazione dell'udienza controversa in una data coincidente con una festività ebraica, e il rifiuto di rinviarla ad un'altra data, possano comportare una restrizione del diritto del ricorrente di esercitare liberamente il suo culto. Innanzitutto, non è oggetto di contestazione il fatto che l'interessato abbia potuto assolvere i suoi doveri religiosi. Inoltre, il ricorrente, il quale doveva aspettarsi il mancato accoglimento della sua domanda conformemente alle disposizioni della legge in vigore, avrebbe potuto farsi sostituire all'udienza controversa al fine di adempiere ai suoi obblighi professionali»

I limiti alla libertà di religione (8g): il caso Sessa v. Italia

- «La Corte osserva infine che l'interessato non ha dimostrato di avere subito pressioni volte a fargli cambiare convinzione religiosa o ad impedirgli di manifestare la sua religione o il suo credo (...).
- 38. Ad ogni modo, anche ammesso che vi sia stata ingerenza nel diritto del ricorrente tutelato dall'art.9 § 1, a parere della Corte, una tale ingerenza, prevista dalla legge, era giustificata dalla tutela dei diritti e delle libertà altrui, in particolare dal diritto delle parti in giudizio al buon funzionamento della giustizia e dal rispetto del principio della ragionevole durata del procedimento (...). Detta ingerenza ha inoltre osservato un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefissato [...]».

Sessa v. Italia: la dissenting opinion (1)

- «L'art. 401 c.p.p. prevede sì la partecipazione obbligatoria del P.M. e del difensore dell'imputato, ma tale disposizione precisa anche che «il difensore della persona offesa ha diritto di parteciparvi». Spetta quindi al difensore e solo a lui, in funzione degli interessi del cliente, decidere di avvalersi o no di tale diritto che gli è riconosciuto, senza che le autorità giudiziarie possano intromettersi nell'esercizio dei diritti della difesa né presumere l'assenza di necessità della sua partecipazione.
- A sostegno della sua argomentazione, la maggioranza osserva anche, in modo singolare, che il ricorrente non ha dimostrato di avere subito pressioni volte a fargli cambiare credo religioso o ad impedirgli di professare la sua religione o il suo credo (§ 37, c. 2, sent.). Ci sembra contrario al diritto di godimento della libertà di religione sancito dall'art. 9 della Conv. che l'esercizio di tale libertà, tanto nella dimensione interiore quanto in quella esteriore, sia subordinato, se non addirittura condizionato, alla prova da parte del ricorrente di avere subito pressioni.

Sessa v. Italia: la dissenting opinion (2)

- «8. In secondo luogo, la maggioranza ritiene che, anche ammesso che vi sia stata ingerenza nel diritto del ricorrente tutelato dall'art.9 § 1 della Conv., essa sarebbe giustificata dalla tutela dei diritti e delle libertà altrui, vale a dire dal diritto delle parti in giudizio al buon funzionamento della giustizia e che vi sia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefissato. Noi non la pensiamo allo stesso modo.
- 9. Sull'esigenza di proporzionalità, suscettibile di determinare la necessità dell'ingerenza in una società democratica, la giurisprudenza della Corte è molto chiara: la proporzionalità di una misura presuppone che, tra i diversi mezzi che consentono di raggiungere lo scopo legittimo perseguito, le autorità scelgano quello meno lesivo dei diritti e delle libertà . In quest'ottica, la ricerca di un ragionevole accomodamento della situazione controversa può, in alcune circostanze, rappresentare un mezzo meno restrittivo per raggiungere l'obiettivo perseguito».

Sessa v. Italia: la dissenting opinion (3)

- 10. Ora, nel caso di specie, a nostro parere, esistevano le condizioni per tentare di arrivare ad un accomodamento e ad un accomodamento ragionevole – vale a dire che non comportasse per le autorità giudiziarie un onere sproporzionato – della situazione. Con qualche concessione, un tale accomodamento avrebbe consentito di evitare un'ingerenza nella libertà religiosa del ricorrente, senza tuttavia compromettere il raggiungimento dello scopo legittimo rappresentato evidentemente dal buon funzionamento della giustizia.
- 11. Innanzitutto, il ricorrente ha rappresentato immediatamente, sin dal momento della fissazione della data dell'udienza, la sua difficoltà e chiesto di spostare l'udienza. Ha pertanto informato le autorità giudiziarie con anticipo di quattro mesi, dando loro tempo sufficiente per organizzare il calendario delle udienze in modo da garantire il rispetto dei diversi diritti in gioco.

Sessa v. Italia: la dissenting opinion (4)

- 13. Inoltre, non è dimostrato nel caso di specie che la ... [richiesta] se fosse stata accolta, avrebbe provocato un tale scompiglio nel funzionamento del servizio pubblico della giustizia. È quel che si potrebbe chiamare il *public service disturbance test*. L'esigenza della durata ragionevole invocata dal giudice (...) per rigettare la domanda (...) è (...) legittima, ma, in assenza di ulteriori spiegazioni, ha [...] nel] caso piuttosto l'aria di essere un pretesto. Certo, il richiesto rinvio dell'ud. poteva comportare alcuni inconvenienti amministrativi, come ad es. la necessità di rinnovare la notifica della data di udienza alle [altre] parti (...). Ma tali inconvenienti ci sembrano minimi e costituiscono forse il modico prezzo da pagare per il rispetto della libertà di religione in una soc. multiculturale.
- 14. Infine, dal fascicolo non sembra neanche che l'udienza (...) fosse urgente: essa non riguardava misure privative della libertà personale né persone detenute. Se fosse stato così, anche il ricorrente sarebbe stato chiamato a fare concessioni, come ad esempio farsi sostituire in udienza.
- 15. Pertanto, dal momento che le autorità non hanno dimostrato di avere fatto ogni ragionevole sforzo necessario per consentire il rispetto del diritto del ricorrente alla libertà di religione [...], riteniamo che vi sia stata violazione [dell'art. 9].

Il divieto di proselitismo nel diritto greco (9a)

- La Costituzione greca (art. 13, co. 2, ult. periodo, Cost. del 1975) vieta il proselitismo.
- Una legge del 1938 precisa che *«Per proselitismo si intende, in particolare, qualsiasi tentativo, diretto o indiretto, di penetrare nella coscienza religiosa di una persona di fede diversa (eterodossa) allo scopo di modificarne il contenuto, sia mediante qualsiasi tipo di prestazione o promessa di prestazione, sia morale o materiale, sia con mezzi fraudolenti, sia abusando della loro inesperienza o della sua fiducia, o approfittando del suo bisogno, della sua debolezza intellettuale o della sua ingenuità»*.

Il divieto di proselitismo nel diritto greco (9b)

- «È ... necessario distinguere la testimonianza cristiana dal proselitismo abusivo: il primo corrisponde alla vera evangelizzazione che un rapporto elaborato nel 1956, nell'ambito del Consiglio Ecumenico delle Chiese, qualifica “missione essenziale” e “responsabilità di ogni cristiano e di ciascuno chiesa”. Il secondo ne rappresenta la corruzione o la deformazione. Può assumere la forma di “attività [che offrono] benefici materiali o sociali allo scopo di ottenere legami con [una] Chiesa o [che esercitano] pressioni abusive nei confronti di persone in situazioni di disagio o di bisogno”, secondo lo stesso rapporto, o anche che comportano l'uso della violenza o il “lavaggio del cervello”; più in generale, non si accorda con il rispetto dovuto libertà di pensiero, di coscienza e di religione degli altri».
- (Corte EDU, 25 maggio 1993, caso Kokkinakis v. Grecia, § 48)

Il divieto di proselitismo nel diritto greco (9c):

Caso Kokkinakis v. Grecia

- Nella fattispecie fu ritenuta legittima la norma, illegittima la condanna del sig. Kokkinakis (un Testimone di Jehovah) a cui non era stato contestato in che cosa sarebbe consistita l'illegittimità del suo comportamento (proselitismo).
- «49. La Cour relève pourtant que les juridictions grecques établirent la responsabilité du requérant par des motifs qui se contentaient de reproduire les termes de l'art. 4, sans préciser suffisamment en quoi le prévenu aurait essayé de convaincre son prochain par des moyens abusifs. Aucun des faits qu'elles relatèrent ne permet de le constater. Dès lors, il n'a pas été démontré que la condamnation de l'intéressé se justifiait, dans les circonstances de la cause, par un besoin social impérieux. La mesure incriminée n'apparaît donc pas proportionnée au but légitime poursuivi, ni, partant, "nécessaire, dans une société démocratique", "à la protection des droits et libertés d'autrui". 50. En conclusion, il y a eu violation de l'art. 9 e la Convention»

Esempi di proselitismo inaccettabile: il caso *Loste v. France* – Cedu, 3 nov. 2022 (10)

- Riguarda il caso di una giovane donna musulmana, la sig.ra *Loste*. A 3 anni, nel '74, insieme ai fratelli, fu inserita in un progetto di «azione educativa in ambiente aperto». Nel nov. '76 fu affidata all'ASE (è un Servizio per l'aiuto sociale all'infanzia – in francese: *aide sociale à l'enfance*) e, subito dopo, inserita in una *famille d'accueil* (famiglia affidataria): la donna era una *assistente maternelle agréée*. La famiglia affidatari si impegnò a rispettare la fede religiosa della bambina (e dei genitori).
- Ciò che l'ASE non sapeva (e ci fu negligenza nei controlli) è che i componenti di detta famiglia erano Testimoni di Geova, circostanza che sarà appurata soltanto nel sett. '88, quando la ragazza, dopo un incidente stradale, fu ricoverata in ospedale e sottoposta a intervento chirurgico e gli affidatari si opposero a trasfusioni di sangue (per superare tale opposizione fu necessario l'intervento dell'A.G.).
- (*) misura che viene adottata quando i genitori incontrano difficoltà nell'educazione dei figli e/o quando le condizioni di vita dei bambini sono cattive o anche potenzialmente pericolose.

Esempi di proselitismo inaccettabile: il caso *Loste v. France* – Cedu, 3 nov. 2022 (11)

- Il problema che ci occupa è l'adempimento di un obbligo contrattualmente assunto dalla famiglia affidataria con l'ASE riguardo al rispetto della religione della bambina e della sua famiglia d'origine. Invece, stando a quanto la sig.ra Loste ha denunciato, ella fu iscritta a corsi di formazione religiosa (direi a pratiche di proselitismo) e a partecipare a serate di preghiera.
- La Corte EDU ha ritenuto che lo Stato francese non abbia adottato le misure necessarie di far rispettare la clausola di neutralità religiosa stipulata con la famiglia affidataria e di non aver impedito che la bambina fosse esposta ad **iniziative di proselitismo**, in considerazione del modesto numero di controlli nel corso di 12 anni e dopo la vicenda dell'opposizione alle trasfusioni di sangue.

Parentesi: il caso T.C. v. Italia 19 mag. 2022

Divieto a un Testimone di Geova di obbligare la figlia ad iniziative di detta congregazione (12a)

- Tra due ex conviventi sorge una questione in relazione alla pretesa dell'uomo, un testimone di Geova, di far frequentare la Sala del regno alla figlia minorenni, senza il consenso della madre. La questione fu portata al Trib. competente: la bambina dichiarò di sentirsi a disagio nel partecipare alle attività della congregazione. Il Tribunale, disposta perizia, disponeva di non far partecipare la bimba attivamente alle iniziative dei T.G., in quanto il contesto familiare e sociale in cui era cresciuta la bimba era quello della Chiesa cattolica (il ricorrente si era avvicinato ai T.G. solo dopo la separazione). Il principio di parità tra i genitori e le loro religioni doveva essere rivalutato alla luce del superiore interesse del minore, secondo criteri di continuità nell'educazione, anche religiosa, al fine di evitare turbamenti e confusioni in un momento di ricerca e sviluppo della propria identità. La Corte d'Appello, nel confermare la decisione di primo grado, specificava che il padre, seppur astenendosi dal coinvolgere attivamente la figlia nelle sue attività religiose, avrebbe comunque potuto comunicarle le sue convinzioni.

Divieto a un Testimone di Geova di obbligare la figlia ad iniziative di detta congregazione (12b)

- La vicenda viene portata dall'uomo alla CEDU, che ritiene condivisibile la decisione dei giudici nazionali, nella parte in cui, in considerazione degli interessi della minore, disponevano che il padre si astenesse dal coinvolgere la figlia nelle sue pratiche religiose, conciliando per quanto possibile i diritti e le convinzioni di ciascuno dei suoi genitori.
- Siffatta decisione, finalizzata esclusivamente a risolvere il conflitto derivante dalla contrapposizione tra le concezioni educative dei due genitori, non ha determinato né una restrizione ai diritti di custodia e di visita della figlia né un vulnus alla libertà di religione del padre, non essendogli stato inibito (bensì espressamente concesso) di utilizzare i propri principi educativi e religiosi.

Prepensionamento di un magistrato militare per violazione del principio di fedeltà alla Repubblica (13a)

- La Corte EDU ha escluso che violasse la libertà di religione il provvedimento di prepensionamento di un magistrato militare a motivo della sua appartenenza ad una setta con tendenze fondamentaliste illegali (§ 25), apportando consulenze, partecipando a riunioni di formazione, intervenendo molte volte nelle nomine di militari membri della setta, eseguendo istruzioni dei dirigenti di questa.
- A tale riguardo la Corte precisa: «L'art. 9 elenca le diverse forme che può assumere la manifestazione di una religione o di un credo, vale a dire il culto, insegnamento, pratiche e svolgimento di riti. Tuttavia, non tutela qualsiasi atto motivato o ispirato da religione o convinzione. Inoltre, un individuo può, nell'esercizio della sua libertà di manifestare la propria religione, dover tenere conto della sua situazione particolare» (Corte EDU, 1° lug. 1997, caso Kalaç v. Turchia, § 27).

Prepensionamento di un magistrato militare per violazione del principio di fedeltà alla Repubblica (13b)

- «Abbracciando la carriera militare, il sig. Kalaç ha aderito liberamente [*se pliait, de son plein gré*] al sistema della disciplina militare. Questo sistema implica, per sua natura, la possibilità di apportare limiti a diritti e libertà dei membri delle forze armate che non possono essere imposte ai civili (...). Gli Stati possono adottare regolamenti disciplinari che vietano alle loro forze armate questo o quel comportamento, in particolare quello che va contro l'ordine stabilito rispondente alle esigenze del servizio militare».

Prepensionamento di un magistrato militare per violazione del principio di fedeltà alla Repubblica (13c)

- «Non è contestato che il ricorrente, nei limiti previsti dalle esigenze della vita militare, ha potuto adempiere agli obblighi che costituiscono le forme abituali con cui un musulmano pratica la sua religione. Così, aveva in particolare la possibilità di pregare cinque volte a giorno e adempiere agli altri doveri religiosi, in particolare quello di osservare il digiuno del Ramadan e andare alla preghiera del venerdì in moschea. La decisione [...] [del prepensionamento] non si fonda sulle opinioni e le convinzioni religiose del col. Kalaç o sul modo con cui egli ha adempiuto ai suoi doveri religiosi, ma sul suo comportamento e sulla sua azioni (...). Questi, secondo le autorità turche, violarono la disciplina militare e il principio di laicità. La Corte conclude che la misura del pensionamento d'ufficio non costituisce lesione del diritto garantito dall'art. 9 poiché non è motivato dal modo in cui il ricorrente ha manifestato la sua religione».